

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

18 novembre 1999

FINALE
A5-0065/1999

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i valori limite per il benzene e il monossido di carbonio nell'aria ambiente (COM(1998) 591 – C4-0135/1999 – 1998/0333(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

Relatrice: Hiltrud Breyer

<i>Significato dei simboli utilizzati</i>	<i>Significato delle abbreviazioni delle commissioni</i>
<p>* Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi</p> <p>**I Procedura di cooperazione (prima lettura) <i>maggioranza dei voti espressi</i></p> <p>**II Procedura di cooperazione (seconda lettura) <i>maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune</i> <i>maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune</i></p> <p>*** Parere conforme <i>maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE</i></p> <p>***I Procedura di codecisione (prima lettura) <i>maggioranza dei voti espressi</i></p> <p>***II Procedura di codecisione (seconda lettura) <i>maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune</i> <i>maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune</i></p> <p>***III Procedura di codecisione (terza lettura) <i>maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune</i></p> <p>(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)</p>	<p>I. AFET commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa</p> <p>II. BUDG commissione per i bilanci</p> <p>III. CONT commissione per il controllo dei bilanci</p> <p>IV. LIBE commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni</p> <p>V. ECON commissione per i problemi economici e monetari</p> <p>VI. JURI commissione giuridica e per il mercato interno</p> <p>VII. INDU commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia</p> <p>VIII. EMPL commissione per l'occupazione e gli affari sociali</p> <p>IX. ENVI commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori</p> <p>X. AGRI commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale</p> <p>XI. PECH commissione per la pesca</p> <p>XII. REGI commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo</p> <p>XIII. CULT commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport</p> <p>XIV. DEVE commissione per lo sviluppo e la cooperazione</p> <p>XV. AFCO commissione per gli affari costituzionali</p> <p>XVI. FEMM commissione per i diritti della donna e le pari opportunità</p> <p>XVII. PETI commissione per le petizioni</p>

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROPOSTA LEGISLATIVA.....	5
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	12
MOTIVAZIONE.....	13

Pagina regolamentare

Con lettera del 20 gennaio 1999 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i valori limite per il benzene e il monossido di carbonio nell'aria ambiente (COM(1998) 591 - 1998/0333 (COD)).

La presente proposta figura sulla lista delle proposte della Commissione all'esame il 1° maggio 1999 per le quali l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam comporta una modifica della base giuridica e/o della procedura.

Nella seduta del 12 marzo 1999 il Presidente del Parlamento ha comunicato di avere deferito tale proposta alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Nella riunione del 21 gennaio 1999 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori aveva nominato relatrice l'on. Hiltrud Breyer.

Nelle riunioni del 19 ottobre 1999 e del 16 novembre 1999 ha esaminato la proposta della Commissione nonché il progetto di relazione.

In quest'ultima riunione ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 33 voti favorevoli, e 13 contrari.

Hanno partecipato alla votazione gli onn. Jackson, presidente; De Roo, vicepresidente; Breyer, relatrice; Arvidsson, Ayuso González, Blokland, Bowe, Bowis, Corbey, Doyle, Flemming, Florenz, García Orcoyen Tormo, González Alvarez, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso (in sostituzione dell'on. Kronberger), Gutiérrez-Cortines, Helmer, Hulthén, Isler Béguin, McKenna, Keppelhoff-Wiechert (in sostituzione dell'on. De Sarnez), Klass, Maaten, Martens (in sostituzione dell'on. Grossetête), Meijer (in sostituzione dell'on. Papayannakis), Menéndez Del Valle (in sostituzione dell'on. Lage), Moreira da Silva, E. Müller, R. Müller, Nisticò, Olsson, Patrie, Paulsen, Ries, Roth-Behrendt, Sacconi, Saint-Josse, Schleicher (in sostituzione dell'on. Korhola), Schörling, Sommer (in sostituzione dell'on. Liese), Sornosa Martínez, Sturdy (in sostituzione dell'on. Oomen-Ruijten), Taylor (in sostituzione dell'on. Lage), Trakatellis, Vachetta.

La relazione è stata depositata il 18 novembre 1999.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROPOSTA LEGISLATIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i valori limite per il benzene e il monossido di carbonio (COM(1998) 591 – C5-0135/1999 – 1998/0333(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

_____ Testo della Commissione ¹ _____ Emendamenti del Parlamento _____

(Emendamento 1)
Considerando 5 bis (nuovo)

considerando che i valori limite fissati dalla presente direttiva sono requisiti minimi; che, a norma dell'articolo 176 del trattato, gli Stati membri possono mantenere o prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore; che valori limite più rigorosi possono essere introdotti, in particolare, per tutelare la salute di gruppi particolarmente vulnerabili, come i bambini e i degenti in ospedale; che gli Stati membri possono prevedere che i valori limite siano raggiunti prima della data stabilita nella presente direttiva;

Motivazione

Già la prima direttiva-figlia contiene questo considerando. Esso corrisponde alle basi giuridiche del trattato secondo le quali le misure di tutela ambientale rappresentano requisiti minimi che è possibile rendere più rigidi.

(Emendamento 2)
Considerando 5 ter (nuovo)

Considerando che il benzene è una sostanza cancerogena genotossica per l'uomo. Non esiste per il benzene una soglia al di sotto della quale sia possibile escludere un rischio per la salute umana;

¹ GU C 53 del 24.2.1999, pag. 8.

Motivazione

Dato che tra gli obiettivi della direttiva vi è anche la tutela della salute, non può mancare un accenno all'azione cancerogena genotossica del benzene – che è stata oramai dimostrata. L'assenza di una soglia costituisce un aspetto essenziale nell'applicazione del principio di precauzione.

(Emendamento 3)

Considerando 6 bis (nuovo)

Considerando che nei locali chiusi l'inquinamento dell'aria può rappresentare una fonte significativa di effetti nocivi connessi al benzene e a composti organici volatili;

(Emendamento 4)

Considerando 7 bis (nuovo)

Considerando che, onde redigere relazioni periodiche, dovrebbero essere trasmessi alla Commissione i dati relativi alle concentrazioni di benzene e di monossido di carbonio;

Motivazione

Questo considerando rinvia all'obbligo degli Stati membri di addurre prove dell'attuazione della direttiva.

(Emendamento 5)

Articolo 3, paragrafo 2

Nelle zone e negli agglomerati dove gli Stati membri possono dimostrare che l'applicazione delle misure per rispettare il valore limite indicato nell'allegato I provocherebbe gravi problemi socio-economici, la Commissione, deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 96/62/CE, può concedere proroghe limitate per tempo per rispettare il valore limite fino ad un massimo di cinque anni.

Nelle zone e negli agglomerati dove gli Stati membri possono dimostrare che l'applicazione delle misure per rispettare il valore limite indicato nell'allegato I provocherebbe gravi problemi socio-economici, la Commissione, deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 96/62/CE, può concedere una proroga limitata per tempo per rispettare il valore limite fino ad un massimo di cinque anni. La concentrazione di benzene non può superare

il limite di 10µg/m³.

(Emendamento 6)
Articolo 5, paragrafo 7

Qualsiasi modifica necessaria per adeguare il presente articolo e gli allegati da III A VII al progresso scientifico e tecnico è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 12 della direttiva 96/62/CE.

Qualsiasi modifica necessaria per adeguare il presente articolo e gli allegati da III a VII al progresso scientifico e tecnico è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 12 della direttiva 96/62/CE, ma non deve avere come conseguenza una modifica diretta o indiretta dei valori limite.

Motivazione

Questo articolo si riferisce alle modifiche della direttiva nel quadro della procedura di comitatologia. Con questo emendamento si stabilisce chiaramente che i valori limite non possono essere modificati né direttamente né indirettamente nel quadro della procedura di comitatologia ai sensi dell'articolo 12 della direttiva – madre 96/62/CE. Le modifiche necessarie per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico devono riferirsi unicamente ai criteri e alle tecniche di valutazione della concentrazione di benzene e di monossido di carbonio e/o a dettagli della trasmissione di dati alla Commissione. In tal modo il Parlamento sottolinea che la fissazione dei valori limite è della massima importanza ai fini dell'accettazione da parte del pubblico della direttiva e resta riservata al legislatore parlamentare.

(Emendamento 7)
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Gli Stati membri provvedono alla regolare diffusione di informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'ambiente di benzene e monossido di carbonio al pubblico e agli opportuni organismi, quali associazioni ambientali, associazioni dei consumatori, associazioni rappresentative delle categorie sensibili ed altri organismi sanitari rilevanti tramite, ad es. mezzi radiotelevisivi, stampa, pannelli informativi o reti informatiche.

Gli Stati membri provvedono alla regolare diffusione di informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'ambiente di benzene e monossido di carbonio al pubblico e agli opportuni organismi, quali associazioni ambientali, associazioni dei consumatori, associazioni rappresentative delle categorie sensibili ed altri organismi sanitari rilevanti tramite, ad es. mezzi radiotelevisivi, stampa, pannelli informativi o reti informatiche, telex, Internet, telefono o fax. Occorre far pervenire alla Commissione contemporaneamente alle informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 96/62/CE un elenco degli

organismi che sono stati informati.

Motivazione

L'informazione precisa e circostanziata del pubblico costituisce un elemento centrale della politica del controllo della qualità dell'aria perseguita con questa direttiva. Pertanto bisognerebbe ricorrere a tutte le possibilità offerte dai mezzi tecnici.

(Emendamento 8)

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Le informazioni sulle concentrazioni nell'ambiente del benzene sono aggiornate come minimo su base mensile. Le informazioni sulle concentrazioni nell'ambiente del monossido di carbonio sono aggiornate come minimo su base giornaliera.

Le informazioni sulle concentrazioni nell'ambiente del benzene sono aggiornate come minimo su base mensile. Le informazioni sulle concentrazioni nell'ambiente del monossido di carbonio sono aggiornate come minimo su base giornaliera, oppure, laddove fattibile, su base oraria.

Motivazione

In alcuni Stati membri vengono effettuati senza problemi aggiornamenti su base oraria. Ciò dovrebbe servire anche a ottenere una maggiore copia di informazioni.

(Emendamento 9)

Articolo 6, paragrafo 2

Quando rendono pubblici i piani o i programmi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 96/62/CE, gli Stati membri li mettono anche a disposizione degli organismi indicati al paragrafo 1 del presente articolo.

Quando rendono pubblici i piani o i programmi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 96/62/CE, gli Stati membri li mettono anche a disposizione degli organismi indicati al paragrafo 1 del presente articolo. Ciò comprende anche la documentazione necessaria ai sensi dell'Allegato IV (III) e dell'Allegato VI (II).

Motivazione

In tal modo viene garantita un'informazione circostanziata nei confronti dell'opinione pubblica. L'emendamento va quindi nel senso dell'approccio della relatrice di fare dell'informazione una componente essenziale della direttiva.

(Emendamento 10)
Articolo 7, paragrafo 1

La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo, entro il 31 dicembre 2004, una relazione sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva, in particolare i risultati più recenti della ricerca scientifica sugli effetti, per la salute umana e gli ecosistemi, dell'esposizione al benzene e al monossido di carbonio e gli sviluppi tecnologici, compresi i progressi dei metodi di misurazione e di altri metodi di valutazione delle concentrazioni di benzene e monossido di carbonio nell'aria.

La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo, entro il 31 dicembre 2004, una relazione sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva, in particolare i risultati più recenti della ricerca scientifica sugli effetti, per la salute umana e gli ecosistemi, dell'esposizione al benzene e al monossido di carbonio, tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabili, e gli sviluppi tecnologici, compresi i progressi dei metodi di misurazione e di altri metodi di valutazione delle concentrazioni di benzene e monossido di carbonio nell'aria.

Motivazione

Tali categorie della popolazione sono esposte a un rischio particolare a causa dell'inquinamento atmosferico dovuto ai suddetti inquinanti e sono pertanto quelle che la presente direttiva mira principalmente a tutelare. Ciò vale soprattutto per i bambini, gli anziani e coloro che soffrono di asma e di patologie cardiocircolatorie.

(Emendamento 11)
Articolo 7, paragrafo 3

La relazione sarà eventualmente accompagnata da proposte di modifica della presente direttiva ove opportuno al fine di mantenere un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. La Commissione proporrà in particolare un limite assoluto di durata delle ulteriori proroghe al calendario stabilito nell'allegato I per rispettare il valore limite relativo al benzene, eventualmente approvate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

La relazione sarà eventualmente accompagnata da proposte di modifica della presente direttiva ove opportuno al fine di mantenere un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. La Commissione verificherà in particolare l'opportunità di rettificare al ribasso il valore limite per il benzene.

Motivazione

Il benzene è una sostanza cancerogena genotossica. Sulla base della attuali conoscenze scientifiche non risulta per il momento possibile stabilire un valore limite al di sotto del quale si possano escludere rischi sanitari. Nel quadro della relazione e applicando il principio della prevenzione, è pertanto necessario valutare la necessità di un abbassamento del valore limite

per il benzene.

(Emendamento 12)
Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La Commissione presenterà un programma d'azione sull'inquinamento dell'aria ambiente in locali chiusi onde integrare la legislazione comunitaria in materia di aria esterna.

(Emendamento 13)
Articolo 9, paragrafo 1, primo comma

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Contestualmente essi comunicano l'ubicazione e il numero dei punti campionamento, nonché le tecniche di misurazione di riferimento e le tecniche di modellazione di riferimento.

Motivazione

Già la direttiva 96/62 prevede un ampio obbligo di informazione a carico degli Stati membri. Dato che uno degli elementi centrali dell'intero pacchetto di misure è costituito dalla comparabilità dei dati a livello comunitario (considerando 7), andrebbe previsto un obbligo di comunicazione almeno attraverso le misure di attuazione della direttiva derivata.

(Emendamento 14)
Allegato IV (II), punto 5, terzo trattino

- _____ per il benzene, gli orifizi di ingresso devono essere situati in modo da essere rappresentativi della qualità dell'aria vicino alla quota di allineamento.

- _____ per il benzene, gli orifizi di ingresso devono essere situati in modo da essere rappresentativi della qualità dell'aria vicino alla quota di allineamento e non devono

trovarsi a più di 5 m dal bordo stradale.

Motivazione

Tale norma corrisponde a quanto previsto nella prima direttiva figlia (90/33/CE) relativa alle misurazioni di ossidi di azoto ed è necessaria nella presente direttiva anche per le misurazioni del monossido di carbonio. Il benzene dovrebbe essere assoggettato agli stessi criteri di misurazione.

(Emendamento 15)
Allegato V, punto a, comma 1 (nuovo)

(al termine della tabella)

Almeno uno dei punti di campionamento deve essere in prossimità di traffico intenso e almeno uno deve fare riferimento all'ambiente urbano.

Motivazione

Questo era un criterio sul quale si è già discusso nell'ambito della prima direttiva - figlia quadro e che è di rilevanza anche per i due inquinanti oggetto della presente direttiva.

(Emendamento 16, presentato dall'on. Schleicher)

Allegato V, paragrafo I, comma 4 bis (nuovo)

Per il benzene gli Stati membri possono, invece delle misurazioni in continuo, effettuare misurazioni a campione ove possano comprovare alla Commissione che l'esattezza è pari al 10% in riferimento alle misurazioni in continuo con un intervallo di confidenza del 95%. Le misurazioni a campione vanno ripartite regolarmente nel corso dell'anno.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i valori limite per il benzene e il

monossido di carbonio (COM(1998) 591 – C4-0135/1999 – 1998/0333(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1998) 591¹),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0135/1998),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0065/1999),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
 2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la sua posizione al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 53 del 24.2.1999, pag. 8.

MOTIVAZIONE

Introduzione

I cittadini europei devono respirare un'aria pulita. Nell'ultima pubblicazione dell'Agenzia europea per l'ambiente "Environment in the European Union at the turn of the century" si sottolinea che nella maggior parte delle città l'aria è inquinata e dannosa per la salute e che circa 40 milioni di persone che vivono nelle 115 maggiori città europee sono esposte almeno per un inquinante a valori che superano le soglie previste dalle linee guida sulla qualità dell'aria dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Eppure circa tre quarti della popolazione europea vive in queste città. Nonostante numerose iniziative politiche volte a ridurre l'inquinamento e a migliorare la qualità dell'aria, si parte dal presupposto che tra il 1990 e il 2000 il fabbisogno di trasporto di persone crescerà del 40% e il numero di autoveicoli aumenterà del 25%. In un rapporto pubblicato quest'anno l'OMS giunge alla conclusione che l'inquinamento atmosferico dovuto ai trasporti provocherà più decessi che non gli incidenti d'auto. I costi economici a livello nazionale conseguenti ad esempio a casi più numerosi di bronchiti infantili o di malattie cardiorespiratorie, quali l'asma, ammontano a miliardi di ECU. E' pertanto necessario ridurre il grado di inquinamento atmosferico in modo da limitarne gli effetti proprio sulle categorie maggiormente a rischio e alleviare i sistemi sanitari. Ogni cittadino europeo ha diritto ad avere un'aria pulita.

Antefatto della proposta della Commissione

La presente direttiva è la seconda direttiva - figlia nel quadro della direttiva 96/62/CE del Consiglio sulla valutazione ed il controllo della qualità dell'aria. La prima direttiva - figlia (99/30/CE) riguardava inquinanti quali il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo. Gli inquinanti della presente direttiva, benzene e monossido di carbonio, figurano nell'Allegato I della direttiva quadro. Per tali inquinanti, secondo l'articolo 4, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva quadro 96/62/CE, la Commissione doveva trasmettere proposte relative alla fissazione dei valori limite non oltre il 31 dicembre 1997. La Commissione ha presentato una proposta relativa a una seconda direttiva - figlia relativa al tenore di ozono nell'atmosfera (COM(99)125 def.). Spesso le proposte di direttive - figlie concernenti gli idrocarburi poliaromatici e i metalli pesanti dovranno essere presentate al più tardi entro il 31 dicembre 1999.

La proposta fa parte di un pacchetto integrato di misure di lotta contro l'inquinamento atmosferico. Esso riguarda da un lato le singole direttive sugli inquinanti nel quadro della direttiva sulla valutazione e il controllo della qualità dell'aria, dall'altro direttive per la riduzione delle emissioni come il programma Auto-Oil, la direttiva IPPC e la direttiva relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (COM(99)125). Tali iniziative sono strettamente collegate, il che viene sottolineato anche nel documento di discussione della Commissione sul futuro sviluppo della qualità dell'aria nell'Unione europea (Clean air for Europe, CAFÉ). Il Parlamento europeo appoggia espressamente tale approccio integrato per il miglioramento della qualità dell'aria .

La proposta della Commissione non tratta espressamente i problemi dell'inquinamento atmosferico negli Stati che probabilmente aderiranno. La Commissione è tuttavia consapevole delle difficoltà che i candidati all'adesione incontreranno nel soddisfare i requisiti posti dalla

direttiva.

La proposta è stata elaborata da un gruppo di lavoro di esperti formato dalla Commissione in base alla direttiva 96/62/CE, di cui fanno parte esperti degli Stati membri, dell'industria, di organizzazioni non governative, dell'Agenzia europea dell'ambiente, dell'Organizzazione mondiale della sanità e rappresentanti di gruppi scientifici internazionali. Consulenti della Commissione hanno svolto un'analisi costi-benefici che estrapola a livello comunitario i risultati di studi specifici condotti su tre città europee. Sono stati presi come riferimento i lavori effettuati nel quadro del programma Auto-Oil.

Base giuridica

La base giuridica della direttiva proposta è l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE. Gli obiettivi della proposta, cioè la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e la protezione della salute umana sono conformi agli obiettivi della politica ambientale definiti all'articolo 174, paragrafo 1 del trattato CE.

Prima dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam la proposta di direttiva è stata presentata avendo come base giuridica l'articolo 130 S, paragrafo 1 del trattato CE nella vecchia versione, ma ora diviene applicabile la procedura di codecisione in base all'articolo 175, paragrafo 1, in collegamento con l'articolo 251 del trattato CE.

Obiettivi della proposta di direttiva

La proposta di direttiva corrisponde nella struttura e nella forma alla prima direttiva – figlia 99/30/CE. Anche qui è stato possibile rifarsi ai risultati ottenuti nelle trattative condotte all'epoca.

La proposta stabilisce non soltanto dei valori limite per gli inquinanti atmosferici, ma anche un calendario per il loro rispetto. Essa provvede affinché l'opinione pubblica sia tenuta costantemente al corrente dello stato dell'aria ambiente e pone precise richieste quanto al controllo delle concentrazioni di benzene e di monossido di carbonio. Tali misure mirano a un elevato livello di tutela della salute pubblica, in particolare nell'interesse delle categorie della popolazione a rischio quali bambini, persone anziane e persone con disturbi cardiaci e circolatori. Questo elevato livello di protezione dovrebbe giovare a tutti i cittadini della Comunità.

Il rispetto dei valori limite proposti si può ottenere con una serie di misure volte a ridurre le emissioni. Tra di esse si annoverano su scala europea, tra le altre, il programma Auto-Oil, la direttiva sul tenore di zolfo di determinati combustibili fossili, la direttiva sui grandi impianti di combustione e sull'incenerimento dei rifiuti, la direttiva IPCC e la proposta di direttiva sui limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici. Tuttavia, l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili e i meccanismi di comando e di controllo della presente direttiva non saranno sufficienti a raggiungere i valori limite fissati nella presente proposta di direttiva, cosicché possono svolgere un ruolo particolarmente significativo le misure a livello locale. Tali misure riguardano per esempio programmi di azione a livello locale, tasse di utilizzazione delle strade, tariffe di parcheggio, pianificazione e assetto territoriale, settori o mezzi di trasporto pubblici a emissioni ridotte.

La presente direttiva segue il principio di sussidiarietà e lascia agli Stati membri il compito di rispettare i valori limite entro i termini stabiliti nel quadro di strategie nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico.

Definizioni di concetti

Le definizioni riportate nella presente direttiva sono quelle dell'articolo 2 della direttiva quadro 96/62/CE.

Gli inquinanti

Benzene

Il benzene per le persone è una sostanza cancerogena genotossica che provoca la leucemia. Non esiste una soglia di pericolosità per la salute e quindi un'esposizione al benzene esente da rischi. Occorre pertanto fissare un valore limite che corrisponda a un rischio estremamente basso di contrarre una malattia. Ciò richiede l'intervento del principio di precauzione fissato all'articolo 174, paragrafo 2 del trattato CE.

Le fonti del benzene sono in particolare l'uso della benzina e del petrolio. Nella CE circa l'80-85% delle emissioni di benzene sono provocate dalla combustione di benzina nei trasporti stradali.

La Commissione ha proposto per il benzene un valore limite medio annuo di $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da raggiungere entro il 2010 (prevedendo tuttavia delle deroghe per ragioni socioeconomiche). Tale valore si basa su una linea guida dell'OMS che stabilisce un rischio unitario (unit-risk) di 6×10^{-6} . Ciò rappresenta il rischio supplementare di ammalarsi di leucemia in caso di continua esposizione durante la vita a $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Nel caso del benzene non è necessaria una soglia di allarme dato che con le concentrazioni presenti nell'aria gli effetti sulla salute si fanno sentire soltanto nel caso di esposizione prolungata.

Il benzene è la prima sostanza cancerogena per la quale viene fissato a livello europeo un valore limite giuridicamente vincolante. Ciò costituisce altresì un precedente per la fissazione di valori limite per altri cancerogeni. Inoltre si fissa in tal modo uno standard per il confronto internazionale.

Monossido di carbonio

Il monossido di carbonio è uno degli inquinanti atmosferici tossici più diffusi, emesso nell'atmosfera soprattutto a seguito di una combustione incompleta.

Nella CE la maggior fonte delle emissioni di CO (due terzi) sono i trasporti stradali.

Il monossido di carbonio riduce la capacità del sangue di trasportare ossigeno e quindi può portare ad effetti tossici per la salute particolarmente evidenti nel cuore e nel cervello, e in concentrazioni elevate può condurre addirittura al decesso.

La proposta della Commissione si basa su linee guida dell'OMS per le concentrazioni massime di CO. Il valore limite è stato fissato a un'esposizione media di 10 mg/m³ per 8 ore. Non è stata fissata una soglia d'allarme, dato che non avrebbe alcuna importanza pratica, vista l'improbabilità di concentrazioni nocive per la salute nell'aria ambiente.

Raccomandazioni

La proposta della Commissione è meditata, ambiziosa e al tempo stesso realistica. In considerazione del principio di precauzione, la relatrice ha cercato di rendere ancora più rigorosa la tutela della salute alla luce delle più recenti conoscenze scientifiche e – nella misura in cui ciò sia possibile sul piano economico – di accrescere ulteriormente gli standard proposti. La relatrice attribuisce un particolare valore, e ciò in conformità con la politica generale del Parlamento, a un'informazione ancora più circostanziata dell'opinione pubblica, la quale deve essere chiara e comprensibile, facilmente accessibile e aggiornata sugli sviluppi più recenti.